




CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0007052 - 22/06/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 21 GIU. 2011

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di Reggio Emilia**  
**Via Livatino, 3**  
**42100 REGGIO EMILIA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 116/2011\_Art. 4\_D.Lgs.\_n. 139/2005\_Incompatibilità\_Società di servizi.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 4 aprile nella quale l'Ordine chiede di sapere se in caso di società di servizi che fatturi anche ai clienti del professionista e a terzi il confronto tra volume d'affari della società attribuibile al professionista e volume d'affari a quest'ultimo debba essere fatto scorporando dal fatturato complessivo della società l'ammontare delle prestazioni fatturate direttamente al professionista. A tal proposito si fa il seguente esempio:

*"Società di servizi di proprietà di n. 2 professionisti con quote al 50% facenti parte del medesimo studio associato (con partecipazione all'associazione al 50%) con fatturato annuo di 100, dei quali 45 verso lo studio associato e 55 verso clienti terzi. Lo studio associato ha un fatturato di 90.*

*Nella verifica dell'applicazione delle disposizioni delle norme interpretative di cui al punto 4.2, il fatturato della società di servizi è maggiore dello studio associato, quindi si avrebbe incompatibilità all'esercizio della professione."*

L'Ordine chiede di sapere se sia possibile una diversa interpretazione per cui il fatturato della società di servizi possa essere depurato della quota riferita all'utilizzo diretto del professionista/studio associato in quanto la società di servizi sia da intendere strumentale o ausiliaria. Pertanto la quota raffrontabile al fatturato del professionista sia pari, nel caso concreto, a 55. In tal modo il fatturato della società di servizi risulta non prevalente rispetto al fatturato individuale/studio associato e quindi non vi è incompatibilità.

In riferimento alle questioni sollevate si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*.

Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività *"... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*. Tale disposizione definisce l'ambito applicativo della norma, delineando i

limiti entro i quali l'esercizio per proprio conto (in nome proprio o altrui) di attività d'impresa è compatibile con l'esercizio della professione. In particolare, relativamente alle società c.d. di servizi, le Note interpretative hanno precisato che l'incompatibilità è esclusa:

- qualora tale società, nella quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e ricopra la carica di amministratore con ampi o tutti i poteri, abbia come unico cliente il professionista stesso<sup>1</sup> ovvero
- laddove la società abbia anche (o solo) clienti terzi, solo in caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile<sup>2</sup>. Le Note chiariscono, peraltro, che se la società di servizi è partecipata da una pluralità di iscritti all'albo, la prevalenza di fatturato descritta andrà ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista<sup>3</sup>.

Ciò premesso, in riferimento alla questione sollevata, si evidenzia che in presenza di società di servizi che:

- sia partecipata da due iscritti (con partecipazione al 50%) a loro volta associati al 50% in uno studio professionale e
- fattura anche a terzi,

l'esclusione della causa di incompatibilità si ha solo nel caso in cui la quota di fatturato ascrivibile al singolo professionista e derivante dalla sua partecipazione all'associazione professionale sia superiore alla quota parte di fatturato della società di servizi riferibile allo stesso.

Considerato che, nel caso prospettato, la quota di fatturato ascrivibile all'iscritto derivante dalla sua partecipazione all'associazione professionale è pari a 45 (ciò deriva dalla circostanza che il fatturato dello studio è pari a 90 e la partecipazione agli utili di ciascuno dei professionisti è del 50%) tale quota risulta prevalente rispetto alla quota di fatturato della società di servizi ascrivibile al medesimo iscritto (tale quota, infatti, risulta essere pari al 50% di 45, vale a dire 22,5).

Alla luce di tali osservazioni, si ritiene che, nell'ipotesi segnalata, la società di servizi possa considerarsi realmente ausiliaria del professionista e dunque non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l'esercizio della professione.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>1</sup> Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005", 13 ottobre 2010, pag. 22, par. 4.2.

<sup>2</sup> Vd. Note cit., pag. in cui si precisa che "ove fosse accertato che la parte di fatturato della società commerciale riferibile all'iscritto fosse superiore al proprio fatturato individuale (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato), i servizi offerti da detta società non sarebbero qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" e la causa di esclusione di cui trattasi non sarebbe applicabile".

<sup>3</sup> Vd. Note cit., par. 4.2, pag. 22.